



## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

### SEZIONE SECONDA

#### IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio n. 442 del 16 dicembre 2024, con il quale sono individuati i criteri di riparto dei ricorsi tra le sezioni esterne di questo T.A.R a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante “*Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa*”) così come successivamente modificata dalla delibera del CPGA n. 74 del 1° ottobre 2021, ed in particolare l’art. 2 “*ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati*”;

Visti i propri Decreti n. 471 del 19 dicembre 2023, n. 209 del 28 maggio 2024 e n. 324 del 4 settembre 2024 di ripartizione delle materie fra le sezioni interne della Seconda Sezione per l’anno 2024;

Tenuto conto, al fine di assicurare un equilibrato riparto delle materie tra le sezioni, dei ricorsi complessivamente pendenti presso la Seconda Sezione nel suo complesso alla data del 31 dicembre 2024 e della valutazione in termini di flusso dei ricorsi introitati nell’anno 2024 in correlazione alla consistenza dei ricorsi definiti nel corso del medesimo arco temporale;

Preso atto della consistenza del personale di magistratura assegnato alle sezioni giurisdizionali della Seconda Sezione;

Visto il calendario delle udienze dell’anno 2025 e valutate le opportune misure da porre in essere in ragione del numero di ricorsi definibili, in camera di consiglio ed in udienza pubblica, da ciascun collegio appositamente individuato;

Visto il Codice del processo amministrativo;

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

Per l'anno 2025 i ricorsi assegnati e pendenti presso la Sezione Seconda del T.A.R. del Lazio, ad esclusione di quelli per i quali sia stata già fissata la data dell'udienza pubblica presso la sezione precedentemente competente, salva diversa determinazione, sono così ripartiti tra le sezioni interne:

#### **SEZIONE SECONDA**

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM);
2. Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
3. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
4. Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP S.p.A.);
5. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS);
6. Ministero dell'Economia e delle Finanze;
7. Province, Città Metropolitana di Roma Capitale;
8. Roma Capitale, nonché Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. e Ama S.p.A., ivi compresi gli enti vigilati o dipendenti con esclusione dei soggetti pubblici riferiti a Roma Capitale;

B. Ricorsi aventi ad oggetto le seguenti materie:

1. farmacie;
2. procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale amministrativo e dirigenziale di competenza dell'Agenzia delle Entrate ed Entrate-Riscossione, relativamente ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2025 e con esclusione dei ricorsi pendenti già avviati per la definizione nelle udienze programmate dalla Sezione Seconda (ciò al fine di favorire una trattazione unitaria dei ricorsi pendenti in un arco temporale a ciò destinato con contestuale definitivo esaurimento delle relative pendenze);
3. ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero dell'Economia e delle

Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché del Ministero della Giustizia unicamente per i ricorsi depositati dal 1° maggio al 31 agosto 2025.

## **SEZIONE SECONDA BIS**

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

- Comuni, consorzi e unioni, enti vigilati o dipendenti, con esclusione dei ricorsi proposti nei confronti di Roma Capitale e di quelli in materia di demanio;

B. Ricorsi aventi ad oggetto le seguenti materie:

1. contenzioso elettorale e referendum;
2. edilizia, limitatamente al territorio di Roma Capitale, con esclusione delle procedure di condono;
3. ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente a quelli depositati dal 1° gennaio al 28 febbraio 2025.

## **SEZIONE SECONDA TER**

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Aziende municipalizzate, Società ed Enti assimilati vigilati o dipendenti da Roma Capitale, con esclusione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. ed Ama S.p.A;
2. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
3. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con esclusione dei ricorsi relativi agli atti normativi e generali riguardanti l'attività del Gestore Servizi Energetici (G.S.E.);

B. Ricorsi aventi ad oggetto le seguenti materie:

1. commercio ed intrattenimento ed occupazione di suolo pubblico funzionale all'attività commerciale;

2. distributori di carburante;
3. ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente a quelli depositati dal 1° marzo al 30 aprile 2025.

## **SEZIONE SECONDA QUATER**

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
2. Ministero della Cultura;
3. Ministero del Turismo;
4. Agenzia delle Entrate ed Entrate-Riscossione, con esclusione delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione del personale amministrativo e dirigenziale;

B. Ricorsi aventi ad oggetto le seguenti materie:

1. edilizia, con esclusione dei provvedimenti concernenti il territorio di Roma Capitale;
2. ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89) nei confronti del Ministero della Giustizia relativamente a quelli depositati dal 1° settembre al 31 dicembre 2025.

### **ART. 2**

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse, secondo il criterio della litispendenza.

### **ART. 3**

Per i casi di assegnazione non preventivamente individuati, la stessa sarà effettuata, con

riferimento alle modalità di ripartizione sopra indicate, secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere pregiudiziale, o, altrimenti, prevalente ai fini della definizione della controversia.

I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla sezione interna che ha pronunciato la sentenza di merito per la quale è chiesta l'ottemperanza, restando salvo, in caso di conversione del rito, il riparto di competenze tra sezioni interne di cui all'art. 1.

I ricorsi per revocazione e opposizione di terzo avverso sentenze del Tribunale sono assegnati alla sezione che ha pronunciato la sentenza stessa.

#### **ART. 4**

Ove si ravvisi, nel corso dell'anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni, si provvederà con apposito decreto.

#### **ART. 5**

Il presente decreto sarà trasmesso al Presidente del T.A.R. del Lazio ed ai Presidenti delle sezioni interne.

#### **ART. 6**

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2025.

Francesco Riccio